

**ACCORDO ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
NORME INTEGRATIVE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
DA IMPRESE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

1/07/2023 - 31/12/2023

Il giorno 23 GIUGNO 2023 tra ANCE ROMAGNA sede di Ravenna rappresentata da MASSIMILIANO CASAVECCHIA e Feneal Uil Ravenna, Filca CISL Romagna, Fillea CGIL Ravenna rappresentate rispettivamente da ANTONIO PUGLIESE, ROBERTO CASANOVA -, ROBERTO MARTELLI viene stipulato il presente verbale di accordo attuativo del CCNL edili industria.

1. Elemento variabile della retribuzione

Le parti in attuazione di quanto disposto dagli articoli 12, 38 e 46 del CCNL convengono di istituire un elemento variabile della retribuzione da intendersi quale premio di risultato che prevede l'erogazione di un premio salariale per gli importi prestabiliti al raggiungimento di obiettivi prefissati.

L'E.V.R., per sua natura variabile ed avente la caratteristica di incertezza nell'erogazione ed indeterminatezza nella misura, sarà direttamente correlato, ai fini del suo riconoscimento, al raggiungimento degli indicatori territoriali ed aziendali di seguito individuati, in termini di produttività, qualità e competitività del territorio. Le parti si danno atto che in presenza dei requisiti normativi a tale importo potranno essere applicati speciali regimi di decontribuzione e detassazione previsti dalla legislazione vigente.

Le parti riconoscono espressamente che gli importi dell'EVR derivanti dal presente accordo, per la loro natura, sono complessivi ed omnicomprensivi degli effetti relativi a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avendone tenuto conto in sede di quantificazione e pertanto non determinano alcun ulteriore riflesso su qualsiasi altro elemento della retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant'altro ivi compresi i versamenti in cassa edile.

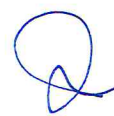
Inoltre, le parti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2120 del c.c., convengono che l'EVR sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

L'EVR viene individuato sui minimi in vigore al momento della verifica e sarà correlato all'andamento degli indicatori indicati, unitamente al loro valore ponderale nella tabella che segue:

A. Numero Lavoratori Iscritti alla Cassa Edile Ra 22%	Peso
B. Monte salari denunciato in Cassa Edile RA	Peso 22%
C. Ore complessivamente denunciate in Casse Edile Ra 22%	Peso
D. Rapporto fra ore lavorate e ore denunciate	Peso 34%

2. Verifiche territoriali:

Saranno utilizzati per la verifica triennale i trienni più recenti, con tutti i dati disponibili (*ad esempio per la valutazione dell'EVR di competenza anno 2023 si utilizzerà la verifica dei dati del triennio dal*



2020/2022 anni edili con il triennio 2019/2021 anni edili). La verifica sarà svolta dalle Parti firmatarie e l'esito sarà comunicato alle imprese per il tramite della Cassa Edile di Ravenna.

L'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma dei pesi ponderali dei suddetti parametri che risultino positivi o invariati.

La misura dell'EVR viene stabilita nei valori previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 2014, corrispondente al 4% dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014.

Per gli indicatori afferenti alla Cassa Edile Ra, verranno considerati gli anni edili 01/10 – 30/09. Gli indicatori di valutazione dell'EVR saranno valutati dalle parti firmatarie entro il 30 giugno per l'anno 2023 e il 30 aprile per l'anno 2024. Gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'EVR per il medesimo anno e saranno comunicati immediatamente ad imprese e consulenti.

3. Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'E.V.R.:

Qualora la verifica territoriale abbia dato esito positivo ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)
- Volume d'affari IVA

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità espone per il calcolo territoriale.

Esito delle verifiche aziendali:

- a) Due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
- b) Due parametri aziendali negativi: l'EVR non sarà erogato.
- c) Un parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 30% (del 4% massimo) più il 50% della somma eccedente la misura del 30%. (Es. Se tre parametri territoriali positivi = EVR provinciale 75%. Aziendale un parametro positivo e uno negativo: l'azienda erogherà il $30\% + (75-30) / 2 = 52,5\%$ sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014).

Nei casi previsti alle lettere b) e c) l'impresa sarà tenuta a presentare alla Cassa Edile di RA, alle R.S.U. se costituite e alle parti firmatarie del contratto integrativo provinciale, una autodichiarazione predisposta su un modello tipo individuato dalle parti che sarà allegato come parte integrante al presente accordo con esposizione dei valori degli indicatori oggetto di verifica.

4. Erogazione:

L'E.V.R., erogato nell'anno 2023 se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà corrisposto a partire dalla busta paga di competenza del mese di LUGLIO 2023 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento.

L'E.V.R., erogato nell'anno 2024 se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà corrisposto a partire dalla busta paga di competenza del mese di GIUGNO 2024 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell'anno di riferimento.

L'EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Ai fini della maturazione dell'EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L'EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province per ciò che concerne i lavoratori occupati nella provincia di Ravenna, saranno tenute ad erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Successivamente, fino al raggiungimento dell'indicatore temporale del triennio, la valutazione degli indicatori aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

5. Disposizioni finali:

Eventuali modifiche a tale istituto che fossero introdotte dal rinnovo del CCNL successivo alla firma del presente accordo, saranno recepite previo immediato confronto e accordo fra le parti.

Il presente accordo sarà in vigore dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2023

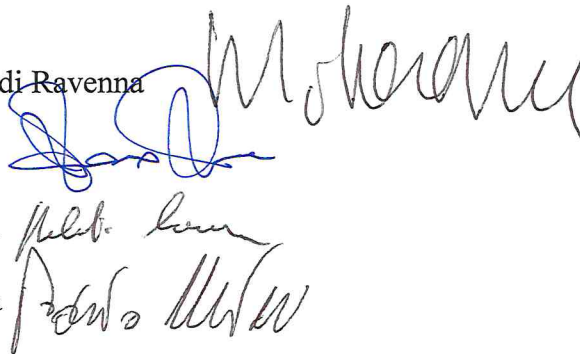
Letto approvato e sottoscritto 23 giugno 2023

Ance Romagna sede di Ravenna

Feneal Uil Ravenna

Filca CISL Romagna

Fillea CGIL Ravenna



ACCORDO RICONOSCIMENTO BUONO BENZINA

Il giorno 23 giugno 2023 tra ANCE ROMAGNA sede di Ravenna rappresentata dal Sig. Massimiliano Casavecchia e Feneal Uil Ravenna, Filca CISL Romagna, Fillea CGIL Ravenna rappresentate rispettivamente dal Sig. Antonio Pugliese, Sig. Roberto Casanova, Sig. Roberto Martelli si conviene quanto segue:

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo viene riconosciuto a titolo una tantum per l'anno 2023 un buono carburante del valore di 50 euro.

L'importo verrà erogato con la retribuzione del mese di Luglio 2023 con le con le modalità più idonee alla organizzazione aziendale.

Il valore del buono potrà essere riconosciuto fino a capienza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 51 c.3 del DPR 917/1986, in alternativa come importo previsto ai sensi dell'art.1 c.1 del DL 5/2023.

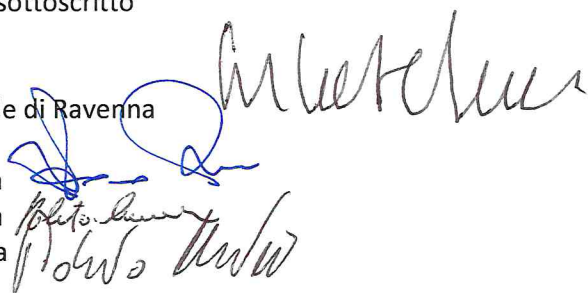
Letto approvato e sottoscritto

Ance Romagna sede di Ravenna

Feneal Uil Ravenna

Filca CISL Romagna

Fillea CGIL Ravenna

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is the largest and most prominent, belonging to Massimiliano Casavecchia, representing ANCE Romagna. Below it, there are three smaller signatures: one for Antonio Pugliese (Feneal Uil Ravenna), one for Roberto Casanova (Filca CISL Romagna), and one for Roberto Martelli (Fillea CGIL Ravenna). The signatures are written in a cursive, flowing style.

Allegato 1 –

MODELLO AUTODICHIARAZIONE INDICATORI AZIENDALI EVR

(da redigere su carta intestata dell'azienda quando le verifiche aziendali diano luogo a uno o due parametri negativi)

Spett.li
Cassa Edile Ravenna
RSU o RSA aziendali *

Parti Sociali firmatarie del contratto integrativo interprovinciale: (Fillea – Filca
– Feneal – Ance –) per il tramite di Cassa Edile di Ravenna

Oggetto: Autodichiarazione per l'anno _____ del non raggiungimento di almeno uno degli indicatori aziendali, ai sensi dell'art. _____ del CCNL _____ per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative e del Contratto Integrativo Provinciale Ravenna del _____

La scrivente impresa, con sede a _____, in _____, nel periodo preso a riferimento dal CCIPL del _____, per l'erogazione dell'EVR per l'anno _____ (triennio _____/_____/_____ rapportato al triennio _____/_____/_____)

DICHIARA

Di non aver raggiunto/i il/i seguente/i indicatore/i:

- Ore denunciate in cassa Edile (se impresa con soli impiegati Ore Lavorate come registrate sul L.U.L.);
- Volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno _____, l'importo di EVR sarà pari a _____. La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contrattuali di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Timbro e firma del Legale Rappresentante

All. come sopra

*Solo se in azienda sono presenti la RSA o le RSU

